

RAZZA E *INGIUSTIZIA*. L'INVOLUZIONE DELLA MAGISTRATURA DURANTE IL VENTENNIO

Pasquale Serrao D'Aquino

‘Razza e *inGiustizia*’ è il prodotto dell’impegno profuso dal Consiglio Superiore della Magistratura, unitamente ad altri enti, in occasione degli ottanta anni dall’approvazione delle Leggi razziali.

L’attualità di questa ricerca non è dovuta alle ricorrenze celebrative, ma al fatto che le condizioni socio-economiche, la reazione della politica e dell’opinione pubblica, devono essere considerate come storicamente ripetibili; non costituiscono un tragico evento superato dalla Storia, ma vere e proprie categorie generali del comportamento sociale.

Come l’immunizzazione del corpo al virus non è definitiva, e la malattia può tornare dopo la mutazione genetica del virus o la riduzione degli anticorpi sviluppati, allo stesso modo nuove spinte di parti della società e di fronde della politica possono attecchire nell’opinione pubblica e incrinare la sfera di protezione dei diritti umani apparentemente resa intangibile dallo stato costituzionale.

Attuale è perfino il tema del censimento su base razziale, al quale è dedicata la copertina del volume sulla copertina: un documento nel quale gli ebrei sono censiti per regione e suddivisi, in razza ‘pura’, ‘imprecisata’, ‘mista’ e ‘complessa’. Il censimento dell’etnia rom è stato riproposto proprio nell’anno di ricorrenza degli 80 anni dalle leggi razziali.

Attuali sono gli *hate-speeches*, allora diffusi con discorsi politici e con vignette satiriche di inusitata violenza contro gli ebrei, come quelle pubblicate nel volume *Razza e inGiustizia*; oggi, con analoga potenza comunicativa, alimentati dai social-network e spesso amplificati da trolls, creati allo scopo di alimentare intolleranza e odio razziale, in un quadro di influenza occulta della politica.

Sempre attuale, poi, è il conflitto tra magistratura e politica, inevitabile quando la seconda rivendica una immunità di fatto, soprattutto nel ledere i diritti umani e nel trascurare il divieto di discriminazione scolpito nell’art. 3 della Carta Costituzionale.

Lo stesso negazionismo sull'esistenza e degli effetti del Covid-19 dimostra come una fetta rilevante della popolazione, spinta dalla paura e fomentata da idee a sfondo politico, possa in modo estremamente rapido arrivare alla convinzione dell'inesistenza di fatti storici e di pericoli, diventando parte attiva di una politica distruttiva e autodistruttiva.

Ritornando al 1938, in Italia l'Istituto per la Difesa della Razza e il Manifesto sulla Razza del '38 posero le basi scientifiche del Razzismo.

Occorreva, però, anche un suo fondamento giuridico, che fu costituito dalle Leggi razziali. Il Presidente Mattarella e la Senatrice Liliana Segre¹ hanno sottolineato come esse fossero necessarie per il Regime per portare a termine il suo progetto razzista. Parafrasando Hannah Arendt, può dirsi che durante il Fascismo, per cementare insieme Cultura razzista, Politica Razzista e Burocrazia Razzista si dimostrò necessaria anche la 'Legalità del Male', consacrata da numerose Leggi introdotte senza alcun dissenso parlamentare.

La norma, però, non ha vita propria, ma richiede di essere applicata e, prima ancora interpretata individuandole la *ratio* e collocandola dal punto di vista sistematico nell'ordinamento generale.

Come si atteggiò a tal riguardo la Magistratura in quel periodo? Cosa fece e cosa evitò di fare? Cosa avrebbe potuto fare per ridimensionare gli effetti tragici dell'applicazione delle leggi razziali?

Durante il Fascismo la politica condusse un percorso di progressivo asservimento della magistratura al regime che portò i singoli magistrati ad una condizione di subordinazione che, salvo poche lodevoli eccezioni, impedì loro sottrarsi alla formale interpretazione delle leggi antiebraiche.

Basta dare uno sguardo alle vicende della Associazione Generale dei Magistrati Italiani. Prima dell'avvento del fascismo l'elaborazione della Associazione era diventata più dettagliata e l'azione più incisiva. Nel 1921 fu ottenuta l'estensione della inamovibilità ai pretori e l'elettività del CSM da parte di tutto il corpo giudiziario.

Con il fascismo, però, tutto cambiò. Nel 1925 l'Agmi si sciolse, prima di venire soppressa da una legge del 1926 che vietava agli impiegati pubblici l'adesione a qualsiasi sindacato. I dirigenti dell'Associazione furono prima trasferiti in sedi disagiate poi epurati: fra questi il segretario generale Vincenzo Chieppa.

Nel frattempo i magistrati di 'basso rango' erano sottoposti alle incessanti pressioni delle circolari ministeriali sull'interpretazione delle leggi che li sollecitavano a tenere nella preminente considerazione l'interesse del regime.

1 La seconda nel suo saggio introduttivo in *Razza e Ingiustizia*, Il Presidente Mattarella tenuto nel Giorno della Memoria nel gennaio 2018.

Veniva loro chiesto pure di osservare rigorosamente le forme rituali di ossequio al regime, come l'obbligo di indossare la camicia nera e di adottare il saluto fascista alla partecipazione di pubbliche manifestazioni di fede fascista.

Il controllo del potere politico sui magistrati venne ottenuto, tuttavia, principalmente con le incisive prerogative del Guardasigilli sul reclutamento e sulla carriera dei giudici; sui poteri di direzione del pubblico ministero, definito come il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria; nonché sulla possibilità di disporre, nei confronti di ogni magistrato, trasferimenti 'per utilità di servizio'.

Il governo fascista attuò la propria strategia di involuzione autoritaria dell'ordinamento giudiziario cancellando le riforme da poco approvate che avevano indirizzato l'ordinamento giudiziario nel senso dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei singoli magistrati.

Il 30 dicembre 1923, con il r.d. n. 2786 venne accentuata la già presente gerarchizzazione degli uffici giudiziari e venivano attuate innovazioni utili a garantire il controllo efficace della categoria.

Il Consiglio Superiore della magistratura, da poco diventato elettivo, perse subito la scarsa autonomia acquistata, per essere istituito presso il Ministero della giustizia e composto solo da appartenenti alle alte magistrature, di nomina governativa.

Il sistema delle promozioni per i posti di vertice della categoria venne inoltre modificato: le nomine a consigliere della Corte di Cassazione furono infatti sottratte al Consiglio Superiore per essere affidate ad una apposita commissione istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia; era poi prevista la possibilità di essere nominati in Cassazione per merito, superando il rigido criterio dell'anzianità fino a quel momento seguito in magistratura per le nomine più ambite: di fatto, ciò consentiva al Ministro non di premiare i magistrati effettivamente più meritevoli, ma di scegliere per i posti di vertice della categoria con assoluta discrezionalità, i magistrati più graditi al regime. I membri del consiglio giudiziario, inoltre, non erano più eletti dalle assemblee generali dei magistrati dei Tribunali e delle Corti d'Appello, ma erano scelti dal primo presidente di ciascuna Corte d'appello.

A questi provvedimenti, che incidevano in modo pregnante sulla struttura degli uffici giudiziari, si aggiunse la violazione del principio dell'irramovibilità dei giudici: diveniva possibile la dispensa dall'impiego per il magistrato che per infermità o debolezza di mente permanente, per accertata inettitudine, o 'per qualsiasi altro motivo', non potesse adempiere convenientemente ed efficacemente i doveri del proprio ufficio (art. 173).

In quel periodo fu anche approvato il R.D. del 3 maggio del 1923 n. 1028 che prevedeva, per i magistrati la dispensa dal servizio per *'esube-*

ranza e improduttività', istituendo la *Commissione per l'epurazione della magistratura* composta da alti magistrati².

La genericità delle formule legislative diventava dunque lo strumento legale per colpire i magistrati invisi al regime o sgraditi, consentendo la dispensa dal servizio o trasferimenti 'punitivi'.

In un quadro di tale subordinazione al potere politico della Magistratura, opportunismi finalizzati a percorrere una rapida carriera, sincere adesioni al regime fascista fecero approdare alcuni magistrati a idee e comportamenti prima impensabili.

Nel 1939 fu fondata la rivista giuridica *'Il diritto razzista'*, diretta dall'avvocato squadrista Stefano Cutelli, il cui comitato scientifico vedeva la partecipazione, oltre che di avvocati e professori, di numerosi magistrati, ordinari e amministrativi di altissimo rango.

Si affermò, in tale contesto, che le leggi razziali fasciste aspiravano a *'mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione d'inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori'*; si aggiunse che molte disposizioni speciali si giustificavano perché gli ebrei rappresentavano *'nel momento politico attuale il maggiore pericolo per la nostra razza'*³.

Fu in questo modo che, anche con il contributo di parte della Magistratura, vennero create le premesse per abbandonare il principio di uguaglianza formale dei cittadini sancito dallo Statuto Albertino, fino all'orrida limitazione della capacità giuridica in base alla razza dell'art. 1 del codice civile, in un crescendo di differenziazione, discriminazione, emarginazione, espropriazione, deportazione, riduzione in schiavitù, tortura e eliminazione, fino ad accodarsi al tentativo nazista di cancellazione di un Popolo dalla Storia.

Rari furono i comportamenti autenticamente coraggiosi.

Dopo l'assassinio di Matteotti, Mauro del Giudice, anziano magistrato, presidente della Sezione di Accusa della Corte di Appello di Roma si autoassegnò l'inchiesta, invece di affidarla al consigliere anziano della sezione, *"contagiato da lue fascista"*, nonostante il tentativo di dissuasione del Primo Presidente della Corte.

Due giorni dopo l'arresto di Marinelli, Del Giudice viene posto sotto tutela e, dice il magistrato nella sua breve autobiografia, *'una cinquantina di fascisti facinorosi, vennero a fare una dimostrazione sotto casa mia'*.

2 Giovanni Appiani, Aristide Bonelli, Antonio Raimondi e Giovanni Santoro, tutti appartenenti alla c.d. 'alta magistratura'.

3 S. Borghese, *Razzismo e diritto civile*, in 'Monitore dei tribunali' 80, 1939, serie III, vol. 16, pp. 353-357, in particolare p. 353.

Il 27 luglio 1924 il giornale 'L'Impero' affermava: 'È inutile alludere, più o meno velatamente, a Mussolini per il delitto Matteotti. Il Duce, salvatore della Patria, non si tocca', per poi aggiungere: 'Chi tocca il Duce sarà polverizzato'.

Quella che seguì è storia nota: il trasferimento del magistrato Del Giudice, e del processo Matteotti a Chieti per *motivi di ordine pubblico*, con il suo farsesco epilogo.

L'organizzazione e l'azione quotidiana della magistratura durante il Ventennio rendono chiaro come, senza indipendenza esterna dal potere politico e dal contesto socio-culturale, ma anche senza indipendenza interna dai Capi degli Uffici, non vi è libertà effettiva di interpretazione.

Il diritto nazionalsocialista si rifaceva al Sano Sentimento del Popolo, così come previsto dal novellato par. 2 del codice penale tedesco. L'ermeneutica italiana, nell'applicare le leggi razziali, salvo alcune eccezioni, cadeva nella 'trappola della Legalità formale' e del silenzio di fronte alla lacerazione dei principi dell'ordinamento, dando il suo contributo esiziale alla dissoluzione della democrazia.

Totalitarismi e forni crematori hanno trasformato le società europee, determinando l'enorme avanzamento della loro cultura giuridica, e consentendo oggi di confrontarci con 'le tradizionali costituzionali comuni', di assicurare la tutela multilivello dei diritti, di riconoscere l'intangibilità, anche da parte del legislatore, dei Diritti Umani.

Occorre però evitare che, come avvenne nella magistratura durante il periodo fascista (e non solo allora), opportunismo, voglia di evitare problemi, attenzione eccessiva alla carriera, rispolverino abitudini deteriori del passato; abitudini delle quali la magistratura e, con essa, i cittadini si sono faticosamente liberati: avvicinarsi burocraticamente al lavoro, aggirare la complessità dei giudizi assecondando istinti di autopromozione o autoconservazione.

Le fonti normative utilizzate per contrastare tempestivamente il Covid sembrano giustificate dalla tutela del Diritto alla Vita, ma costituiscono un precedente che può sollecitare gli istinti della politica alla deroga dei diritti da parte dei Governi per altre ragioni ritenute ugualmente prioritarie e irripetibili, instaurando prassi antidemocratiche.

Mai abbassare le difese attive del corpo sociale e dei giuristi di fronte alla lesione dei diritti umani, confidando nel solo rispetto della Legalità. Neppure gli invisibili anticorpi della Società dei diritti e dell'Ordinamento costituzionale costituiscono una barriera definitiva e insuperabile contro le pulsioni antidemocratiche che ciclicamente riemergono.